

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1960

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SCALIA VITO, SABATINI, ZANIBELLI,  
ISGRÒ, GITTI, SARTI, CALVI**

*Presentata il 28 gennaio 1960*

**Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25,  
sulla disciplina dell'apprendistato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 gennaio 1955, n. 25, contiene la disciplina giuridica dell'apprendistato, limitatamente alla definizione di esso, alle modalità di assunzione ed alla formazione professionale dell'apprendista ed al trattamento previdenziale ed assistenziale.

Si è ritenuto, però, con la presente proposta, di supplire ad alcune carenze obiettive che l'esperienza e l'applicazione della legge hanno, nel corso di questi anni, sempre più evidenziato.

In primo luogo, si è creduto di dover stabilire che gli apprendisti possono essere assunti solo nelle aziende in cui sia impiegata manodopera specializzata o qualificata.

Lo scopo di tale norma vuole essere quello di evitare, per il futuro, gli abusi fin qui verificatisi che hanno portato parecchie aziende, per nulla bisognose di apprendisti, ad avvalersi delle disposizioni di leggi esistenti e ad utilizzare della manodopera comune per lavoro ordinario senza dover sostenere alcun onere contributivo assicurativo o previdenziale.

Il danno derivato da tale aumento artificioso del numero degli apprendisti è facilmente comprensibile ed ha finito per aggravare, ancora più irreparabilmente, la situa-

zione degli Enti previdenziali ed assicurativi nel nostro Paese.

Con una seconda norma si è voluto stabilire il numero massimo di apprendisti che l'imprenditore può occupare nell'azienda e ciò perché nessun cenno è contenuto nella legge n. 25, del 1955.

Per la verità, il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1956, n. 1688, contenente il regolamento di esecuzione della disciplina giuridica dell'apprendistato, regola al titolo terzo lo svolgimento del rapporto di apprendistato e l'attribuzione della qualifica professionale e dispone, con l'ultimo capoverso dell'articolo 12 che i contratti collettivi di lavoro possono determinare la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano può assumere, in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'azienda.

Da quanto abbiamo detto, risulta in modo evidente che, al di fuori di una percentuale massima dell'impiego degli apprendisti, determinata in sede di contrattazione collettiva, nessun limite è posto all'imprenditore della legge e dal decreto succitato, circa il numero degli apprendisti che lo stesso può assumere nell'azienda.

Questo è tanto vero che si vanno annotando in ogni regione italiana situazioni di notevole gravità.

Non è raro accertare, che, in molte aziende, la percentuale degli apprendisti occupati, rispetto all'intera maestranza, e non a quella specializzata, è circa del 70 per cento.

Questo vuol dire che, nel silenzio della legge ed in una situazione generale in cui l'imprenditore oppone notevoli difficoltà a servirsi dello strumento della contrattazione collettiva, è possibile e consentito l'impiego di apprendisti in sostituzione dell'impiego dei lavoratori, con rilevanti benefici economici per l'imprenditore, con conseguenze dannosissime per l'occupazione di manodopera.

Ci pare dunque opportuno non procrastinare una situazione di tal genere ed a tal fine si provvede a stabilire una percentuale massima nell'impiego di apprendisti, sia in relazione alle maestranze specializzate che a quelle qualificate.

I contratti collettivi di lavoro potranno determinare, di volta in volta percentuali inferiori a quelle previste dall'articolo unico. Il fatto che i contratti collettivi possono stabilire tali percentuali inferiori a quelle previste dalla legge, non deve, in nessun caso, considerarsi come uno ostacolo alla contrattazione collettiva, che troverà, proprio nel limite fissato dalla legge, un incentivo a realizzare migliori garanzie per i lavoratori occupati nelle aziende. È alla loro tutela, infatti, che si ispira questa proposta di legge nella misura

in cui completa la legge del 19 gennaio 1955, n. 25.

Con un successivo articolo, fatte salve le disposizioni esistenti circa il lavoro complementare, si provvede a raccordare l'orario di lavoro dell'apprendista con quello del settore in cui si trova occupato e ciò viene fatto per operare una più stretta aderenza con la contrattazione collettiva di settore che, in questa materia, si manifesta diversa e si fa tassativo divieto di effettuazione di lavoro straordinario. Anche in questo ultimo caso si vuole evitare che il rapporto di apprendistato si trasformi in un rapporto di prestazione comune come purtroppo, in pratica, si è verificato o si verifica in alcuni casi.

È risulta altrettanto chiara, in questa logica, la disposizione contenuta nell'ultimo articolo della presente proposta, con cui, in caso di inadempienze, si provvede ad annullare il rapporto di apprendistato ed a fare regolarizzare la posizione assicurativa del lavoratore.

Si ritiene, in definitiva, che questa sia l'unica forma onesta di riparazione del danno procurato dal datore di lavoro all'intero corpo sociale ed è per questo che si è voluto tassativamente stabilire tale obbligo di risarcimento da parte dell'imprenditore inadempiente.

La proposta di legge che si ha l'onore di presentare alla Camera mira, perciò, ad eliminare un assurdo stato di cose e si confida che ad essa non manchi la unanime approvazione di tutti i colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il rapporto di apprendistato può instaurarsi solo presso quelle aziende che dispongano di personale dipendente specializzato e qualificato ed è da includere fra detto personale lo stesso datore di lavoro, nel caso di aziende a carattere artigiano.

## ART. 2.

Il numero degli apprendisti che l'imprenditore ha la facoltà di occupare nell'azienda, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate occupate nell'azienda stessa, salvo il caso in cui i contratti collettivi di lavoro, abbiano stabilita una percentuale inferiore.

## ART. 3.

Fermo restando quanto disposto dal 2° e 4° comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l'orario di lavoro giornaliero e settimanale degli apprendisti è quello del settore in cui sono occupati: è vietato fare effettuare agli apprendisti lavoro straordinario in aggiunta all'orario di lavoro normale.

## ART. 4.

L'accertata inadempienza da parte dell'organo preposto alla vigilanza delle norme di cui agli articoli 6, 7 ed 11, lettera a), d), h) e l) della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, comporta, oltre alle sanzioni previste dalla legge, l'annullamento del rapporto di apprendista e l'assoggettamento dell'apprendista alle forme assicurative previste per i lavoratori non apprendisti.